

STATUTO CIMO

(approvato dall'Assemblea Nazionale 12/12/2015)
(con le modifiche ed integrazioni approvate dalla DN 27/03/2021)

Art. 1

Denominazione e rappresentatività

1. CIMO, Il Sindacato dei Medici, a sigla CIMO, è un'Associazione Sindacale che rappresenta medici chirurghi, medici veterinari e odontoiatri, in servizio e in quiescenza, qualunque sia la natura del rapporto di cui sono parte ovvero il soggetto, persona fisica o ente, a favore del quale svolgono attività professionale.
2. Ai fini della rappresentatività degli iscritti dell'Area dirigenziale Sanità di cui all'art. 7 CCNQ 13.07.2016, CIMO cede – limitatamente a quell'Area – alla Federazione CIMO-FESMED le deleghe sindacali di propria titolarità incluso le deleghe dei pensionati ex dipendenti già appartenenti alla medesima Area Dirigenziale Sanità con contestuale rinuncia - nei medesimi limiti - all'esercizio dell'attività sindacale. In ragione di ciò, Federazione CIMO-FESMED succede effettivamente in quella titolarità ai sensi dell'art. 24 co. 1 CCNQ 04.12.2017 e ne garantisce la rappresentanza ai sensi della normativa vigente. Con la costituzione della Federazione CIMO-FESMED, CIMO cessa di svolgere in proprio attività sindacale limitatamente all'Area dirigenziale Sanità di cui all'art.7 CCNQ 13.7.2016.

Art. 2

Sede

1. La sede legale dell'Associazione coincide con la sua sede nazionale in Roma.

Art. 3

Scopi

1. CIMO è apartitica, non ha fini di lucro e persegue i seguenti scopi:
 - a) Promuovere, anche attraverso la partecipazione a istituzioni federali rappresentative, ogni iniziativa e azione sindacale atte a valorizzare e tutelare la professionalità dei propri iscritti e il loro ruolo sociale nonché - con le modalità suddette e attraverso propri rappresentanti - negoziare e stipulare i contratti collettivi, nazionali e integrativi, ed esercitare le funzioni e le prerogative attribuite alle organizzazioni sindacali nel sistema di relazioni sindacali ai diversi livelli istituzionali di governo del Sistema Sanitario, pubblico e privato, per quanto si riferisce ai rapporti di dipendenza, convenzionamento, libero professionale;
 - b) promuovere e sostenere l'unità di tutti i medici chirurghi, medici veterinari e odontoiatri, onde conferire maggiore forza e rappresentatività anche sindacale all'intera categoria;
 - c) assumere tutte le opportune iniziative onde favorire il più corretto inserimento dei giovani medici chirurghi, medici veterinari e odontoiatri nell'ambito della professione e dei servizi sanitari;

- d) favorire e promuovere il collegamento con altre Organizzazioni di categoria, nazionali ed internazionali;
 - e) mantenere opportuni collegamenti con la F.N.O.M.Ce.O. e con gli Ordini professionali territoriali, al fine di tutelare la professione e la deontologia medica;
 - f) fornire ai propri iscritti servizi di assistenza, formazione e tutela attraverso adeguati strumenti.
2. Per il perseguimento degli scopi e delle finalità statutarie, CIMO può sviluppare ogni più opportuna iniziativa e, in particolare:
- a) dare vita, partecipare o aderire ad Organismi, anche a struttura societaria, autonomi rispetto ad essa;
 - b) partecipare ad Organismi di coordinamento sovra associativo, ovvero promuovere la costituzione e l'adesione ad aggregazioni di natura federativa, confederativa, di affiliazione o di altro genere, aventi finalità non contrastanti con quelle dello Statuto.
3. Ai fini e per gli effetti delle vigenti disposizioni tributarie, CIMO:
- a) non distribuisce, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
 - b) prevede di devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito - ove previsto - il Ministero del Lavoro e salva diversa destinazione imposta dalla legge;
 - c) redige e approva annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
 - d) prevede la intrasmissibilità personale della quota o del contributo associativo e la non rivalutabilità della stessa;
 - e) utilizza il patrimonio per realizzare l'interesse dell'Associazione e dei suoi iscritti.

Art. 4

Adesioni

1. L'adesione a CIMO è preferenzialmente personale. In caso di rappresentanza sindacale conferita da CIMO ad altra aggregazione sindacale, l'adesione a CIMO garantisce - per il tramite dell'aggregazione delegata - la rappresentanza sindacale del soggetto aderente.
2. Possono aderire a CIMO, secondo la competenza territoriale del luogo di lavoro, tutti i medici, medici veterinari e odontoiatri che ne facciano domanda e ne accettino le norme statutarie.
3. L'adesione a CIMO per il tramite di organismi aggregati extra-sindacali produce gli stessi effetti della domanda personale tranne nel caso di espresse deroghe statutarie.
4. L'adesione è permanente, salvo personale disdetta scritta, e ha valore su tutto il territorio nazionale, anche in caso di trasferimento dell'iscritto ad altra struttura ovvero di instaurazione di diverso rapporto di lavoro.
5. I medici iscritti collocati in aspettativa senza assegni mantengono l'adesione a CIMO per tutto il periodo dell'aspettativa.

Art. 5
Struttura dell'Associazione

- 1) CIMO si articola in:
 - Sezioni
 - Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;
 - Settori Specifici.
- 2) Sono Organi periferici di CIMO:
 - il Consiglio Regionale;
 - il Segretario Regionale;
 - il Responsabile di Settore.
- 3) Sono Organi centrali di CIMO:
 - il Presidente Nazionale;
 - l'Ufficio di Presidenza;
 - la Direzione Nazionale;
 - Il Responsabile Nazionale di Settore
 - il Congresso Nazionale;
 - il Collegio Nazionale dei Probiviri;
 - il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Art. 6
Eleggibilità, durata, incompatibilità e decadenza dalle cariche

1. Sono eleggibili alle cariche gli iscritti nella specifica Regione, Sezione o Settore in regola con il pagamento delle quote sindacali, tranne le eccezioni di cui infra.
2. Ogni carica, sia individuale che collegiale, a livello periferico o centrale, ha durata quadriennale. Le cariche di Presidente Nazionale, Vicepresidente Vicario, Vicepresidente Nazionale, Segretario Nazionale Organizzativo e Segretario Nazionale Amministrativo non sono rinnovabili nella stessa persona per più di due mandati consecutivi. La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con ogni altra carica elettiva.
3. Le cariche di Segretario Nazionale Amministrativo e di Revisore Nazionale dei Conti sono incompatibili con quella di Segretario Regionale Amministrativo.

4. Le cariche di Segretario Regionale e di Segretario Regionale Amministrativo sono incompatibili con le cariche di Vicepresidente Nazionale Vicario, Vicepresidente Nazionale, Segretario Nazionale Organizzativo, Segretario Nazionale Amministrativo.
5. Con delibera del Consiglio Regionale a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, le cariche di Segretario Regionale e di Segretario Regionale Amministrativo possono essere mantenute in deroga alle incompatibilità ivi previste.
6. Le cariche regionali, le cariche nei settori e le cariche nazionali decadono automaticamente con la decadenza rispettivamente del Segretario Regionale, del Responsabile di Settore e del Presidente Nazionale.
7. Sono altresì cause di decadenza la perdita dei requisiti previsti dagli artt. 1 e 4 nonché il mancato pagamento della quota associativa di cui all'art. 18.
8. Ferma la durata quadriennale della carica, il rinnovo delle cariche deve avvenire nei trenta giorni precedenti la rispettiva scadenza naturale e nei trenta giorni successivi in ipotesi di decadenza, salvo quanto previsto dall'art.12 comma 2.
9. L'iscritto che ha cessato l'attività lavorativa mantiene la carica fino alla scadenza naturale del mandato. Il Segretario Regionale in carica che cessi l'attività lavorativa è eleggibile per un solo successivo mandato. In caso di elezione è dovuto il versamento della quota associativa stabilita nel regolamento.
10. Gli iscritti in quiescenza possono essere eletti alla carica di componente del Collegio Nazionale dei Probiviri nonché di Segretario Amministrativo Regionale o Revisore dei Conti Regionale secondo le previsioni del regolamento regionale da approvarsi a maggioranza qualificata. In caso di elezione è dovuto il versamento della quota associativa stabilita nel regolamento.

Art. 7

Sezioni

1. La Sezione è costituita da tutti gli iscritti, qualunque ne sia il numero, di ciascuna Azienda ovvero di ciascuna altra realtà strutturata in cui si articola il Servizio Sanitario Regionale.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2, gli iscritti dipendenti o ex dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale di cui al comma 1 sono collocati nel "Dipartimento CIMO" della sezione federale CIMO-FESMED. In quella sede, essi concorrono - unitamente agli iscritti degli altri dipartimenti federativi - ad eleggere il Segretario, il Vice Segretario Vicario e il Vice Segretario aziendale della Federazione CIMO-FESMED da cui sono sindacalmente rappresentati.
3. La rappresentanza degli iscritti della Sezione non ricompresi nel comma 2 compete al Segretario Regionale o a suo delegato.
4. La Sezione elegge un consigliere regionale qualora raggiunga un numero di iscritti non inferiore a 50; la sezione elegge altresì altri consiglieri regionali in presenza di iscritti pari alla metà più uno di 50 o suoi multipli.
5. Qualora il Segretario della Sezione federale di cui al comma 2 sia espressione del Dipartimento CIMO, questi assume di diritto la carica di consigliere regionale CIMO, salvo – in ragione del numero di iscritti di cui al comma 4 – la elezione di altri consiglieri regionali; qualora invece il Segretario della Sezione federale non provenga dal dipartimento CIMO, la Sezione – in ragione del numero di iscritti di cui al comma 4 - elegge uno o più consiglieri regionali CIMO.

6. Le Sezioni con numero di iscritti inferiore a 50 possono consorzarsi per raggiungere il numero minimo utile per la elezione dei Consiglieri Regionali.
7. L'organizzazione, gli Organi e le modalità di elezione alle cariche della Sezione sono determinate dallo specifico regolamento che tiene conto delle peculiarità dei modelli organizzativi regionali.

Art. 8

Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano

1. I Consiglieri Regionali eleggono tra gli iscritti della Regione il Segretario Regionale, il Vice Segretario Regionale Vicario, il Segretario Regionale Amministrativo che, come tali, diventano componenti del Consiglio Regionale, nonché Consiglieri Nazionali nella misura prevista dal Regolamento.
2. Il Consiglio Regionale è costituito dal Segretario Regionale, dal Vice Segretario Regionale Vicario, dal Segretario Regionale Amministrativo, dagli altri Consiglieri Regionali, dai Rappresentanti dei Settori Specifici di cui all'art. 9, nonché, senza diritto di voto, dal Presidente del Consiglio Federale e dagli altri componenti della Segreteria federale appartenenti al dipartimento CIMO, qualora essi non vi partecipino di diritto ai sensi del comma 1, dai membri della Direzione Nazionale che svolgono attività lavorativa nella Regione e dai Consiglieri Nazionali eletti nella Regione.
3. Il Consiglio Regionale può nominare un Coordinatore dei soggetti non rientranti tra quelli di cui all'art. 1 comma 2. Qualora gli stessi soggetti siano, nello stesso ambito regionale, in numero pari o superiore a 50, il loro Coordinatore assume altresì la carica di Consigliere Regionale.
4. L'attività di Coordinamento e le altre eventuali prerogative del Coordinatore sono definite dai relativi Regolamenti Nazionale e Regionale.
5. L'Organizzazione, gli Organi e le modalità di elezione alle cariche della Regione sono determinate dallo specifico Regolamento che tiene conto delle peculiarità dei modelli organizzativi regionali, fermo il fatto che la rappresentanza processuale della Regione e delle realtà aggregative presenti nel suo territorio –al netto delle competenze federative - spetta al Segretario Regionale.
6. Le Regioni sono amministrativamente autonome e redigono un proprio bilancio, distinto e separato da quello nazionale; il bilancio regionale deve essere approvato dagli organi regionali competenti entro il 31 Maggio di ogni anno.
7. Ai fini statutarî, a ciascuna delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano si applicano le previsioni relative alle Regioni.
8. I Consiglieri Regionali – ad eccezione di quello di cui al comma 3 - sono componenti di diritto del Consiglio regionale federale e, in tale ambito, assumono la qualifica di "Consiglieri Regionali della Federazione CIMO-FESMED".

Art. 9

Settori specifici

1. Possono essere costituiti Settori Specifici (i) da soggetti aggregati – in numero non inferiore a 100 - in preesistenti forme associative ovvero (ii) da figure professionali, tra quelle di cui all'art.1, complessivamente non inferiori a 100, per le quali si ravvisino specifiche e omogenee caratteristiche derivanti da peculiarità professionali o legislative.
2. Il Settore Specifico è dotato di autonomia organizzativa attraverso proprie rappresentanze nazionali e regionali numericamente proporzionali agli iscritti e alle quote versate. Ad ogni livello, Regionale e Nazionale, è previsto un Responsabile del Settore Specifico.
3. La costituzione e lo scioglimento dei Settori Specifici competono alla Direzione Nazionale che ne definisce anche il Regolamento, le modalità di elezione dei rappresentanti e gli aspetti economici associativi.

Art. 10

Coordinamenti

1. La Direzione Nazionale può costituire Coordinamenti di gruppi omogenei di iscritti come strumento di supporto tecnico allo svolgimento della politica associativa e sindacale (quest'ultima, per i soggetti non rientranti nell'art. 1 comma 2), a livello nazionale e ne stabilisce il regolamento, le funzioni del Coordinatore Nazionale e le modalità di funzionamento.
2. Analogamente ciascuna Regione può istituire Coordinamenti di gruppi omogenei di iscritti che rappresentano strumenti di supporto tecnico allo svolgimento della politica associativa e sindacale (quest'ultima, per i soggetti non rientranti nell'art. 1 comma 2), a livello di base e regionale, stabilendone il regolamento, le funzioni del Coordinatore Regionale e le modalità di funzionamento.

Art. 11

Commissariamento

1. Il Presidente Nazionale ha facoltà di conferire ad un iscritto, su richiesta motivata della Direzione Nazionale, l'incarico di Commissario deputato al governo e alla rappresentanza della Regione nella fase di costituzione degli Organi direttivi della medesima e sino al loro insediamento secondo le norme dello Statuto e del Regolamento applicativo.
2. Il Presidente Nazionale, acquisito il parere della Direzione Nazionale, ha facoltà di conferire ad un iscritto l'incarico di commissario di una Regione, qualora si verificano all'interno della medesima situazioni di mancato funzionamento degli Organi direttivi, di ripetute e gravi irregolarità o carenze nell'operato dei medesimi e di gravi violazioni di norme statutarie.
3. La gestione commissariale non può essere superiore a sei mesi, rinnovabile una solavolta.

Art. 12

Presidente Nazionale

- 1) Il Presidente Nazionale è il rappresentante legale CIMO ed è eletto dal Congresso Nazionale tra gli iscritti.
- 2) In caso di assenza, impedimento o vacanza temporanea del Presidente, lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente Vicario. In tutte le ipotesi di vacanza permanente, si applica l'art. 6 comma 6 e il Vicepresidente Vicario convoca e riunisce entro 45 giorni il Congresso Nazionale in seduta Straordinaria per l'elezione del Presidente e di tutte le cariche elettive nazionali di cui all'art. 13 comma 1 lett. a).
- 3) Il Presidente esercita in particolare le seguenti attribuzioni:
 - a) convoca gli organi centrali dell'Associazione;
 - b) presiede l'Ufficio di Presidenza e la Direzione Nazionale;
 - c) è garante dell'esecuzione delle delibere adottate dagli organi centrali; in caso di necessità e urgenza, assume decisioni, informandone i vice Presidenti, salvo ratifica dell'Organo statutariamente competente;
 - d) promuove le iniziative necessarie al perseguimento degli scopi statutari CIMO, nell'ambito degli indirizzi dettati dalla Direzione Nazionale;
 - e) vigila sull'osservanza delle norme statutarie;
 - f) provvede ad informare periodicamente i Dirigenti periferici in merito agli indirizzi di politica associativa e, per quanto di competenza, sindacale adottati dagli Organi centrali;
 - g) propone all'Ufficio di Presidenza gli incarichi funzionali da attribuire;
 - h) gestisce i rapporti con i diversi interlocutori Istituzionali (in ambito politico e sindacale) salvo esplicita delega ad altro dirigente sindacale.

Art. 13

Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale è organo elettivo dell'Associazione. Ha il compito di:
 - a) eleggere il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale Vicario, due Vice Presidenti Nazionali, il Segretario Nazionale Organizzativo, il Segretario Nazionale Amministrativo, 14 membri della Direzione Nazionale, con le modalità previste dal Regolamento;
 - b) eleggere 3 Proviviri effettivi e 2 supplenti, 3 Revisori dei Conti effettivi e 2 supplenti, con le modalità previste dal Regolamento;
 - c) analizzare e approfondire argomenti pratici di carattere sanitario, legislativo, normativo, sindacale, dettati da esigenze della base con la formulazione di proposte da inoltrare agli Organi statutariamente competenti per elaborare linee di indirizzo di politica associativa e, per quanto di competenza, sindacale.
2. Il Congresso Nazionale è costituito:
 - a) dagli eletti di cui al comma 1 lett. a);
 - b) dai Segretari Regionali;
 - c) dai Consiglieri Nazionali secondo quanto previsto dal Regolamento;
 - d) dai rappresentanti dei Settori Specifici secondo quanto previsto dal Regolamento.

3. I Segretari Regionali possono essere sostituiti, nell'esercizio delle loro prerogative di rappresentanza e di voto, dal rispettivo Vice Segretario Vicario senza necessità di delega; in caso di impedimento di quest'ultimo, da un Consigliere Regionale espresso dalla Regione di appartenenza con delega scritta. In assenza degli altri Consiglieri Nazionali di cui al comma 2 lett. c) i voti relativi vengono espressi dal rispettivo Segretario Regionale.
4. I Consiglieri Nazionali di cui al comma 2 lettera a) possono essere rappresentati da altri Consiglieri Nazionali se dotati di specifica delega.
5. I Consiglieri Nazionali di cui al comma 2 lettera d) possono delegare iscritti dello stesso Settore che rappresentano.
6. Il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale una volta l'anno in via ordinaria e in via straordinaria ogni qualvolta lo si ritenga opportuno ovvero ne riceva richiesta dalla Direzione Nazionale ovvero da almeno 2/5 dei Consiglieri Nazionali. Il Congresso deve riunirsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
7. La convocazione avviene con comunicazione scritta, inviata in via telematica, almeno 15 giorni prima di quello fissato, contenente l'Ordine del Giorno dei lavori; la seconda convocazione può essere stabilita per lo stesso giorno con un intervallo di almeno un'ora dalla prima. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere inoltrata con un preavviso di almeno 48 ore.
8. In prima convocazione il Congresso Nazionale decide validamente se è rappresentato da almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione decide a maggioranza dei voti presenti. Tuttavia, qualora il numero dei presenti sia inferiore a 1/4 degli aventi diritto, le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei voti presenti.
9. Il Congresso Nazionale è presieduto da un Consigliere Nazionale eletto alla funzione all'apertura dei lavori su proposta del Segretario Nazionale Organizzativo. Alle sue riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, esperti e consulenti su invito del Presidente.

Art. 14

Direzione Nazionale

1. La Direzione Nazionale è Organo di indirizzo e di controllo e rappresenta, a tali fini, la collettività degli iscritti.
2. È costituita dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente Nazionale Vicario, da due Vicepresidenti Nazionali, dal Segretario Nazionale Organizzativo, dal Segretario Nazionale Amministrativo, da quattordici membri eletti dal Congresso Nazionale, dai Segretari Regionali e dai segretari provinciali delle province autonome di Trento e Bolzano, che esprimono globalmente 20 voti in proporzione al numero degli iscritti della propria Regione, determinati come da Regolamento.
3. Possono partecipare alla Direzione Nazionale – su invito del Presidente Nazionale e senza diritto di voto - i Responsabili Nazionali di Settore o di Coordinamento qualora all'ordine del giorno della convocazione sia contemplata l'assunzione di una determinazione afferente materia di pertinenza del Settore o del Coordinamento.
4. Sono altresì componenti della Direzione Nazionale, senza diritto di voto, i Presidenti Regionali o vicepresidenti vicari della Federazione CIMO-FESMED in quota CIMO qualora essi non vi partecipino di diritto ai sensi del comma 2.
5. In occasione della prima seduta post elettorale, la Direzione Nazionale elegge, tra i suoi

componenti, i propri Presidente e Vice Presidente. Il Presidente eletto, presiede la Direzione Nazionale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

6. Le riunioni della Direzione Nazionale, da tenersi almeno due volte all'anno, sono convocate con comunicazione scritta, inviata per via telematica, con preavviso di almeno sette giorni, salvo casi eccezionali di urgenza nei quali il preavviso può essere di 48 ore. La Direzione Nazionale delibera validamente, in seconda convocazione, a maggioranza dei votanti, qualunque sia il loro numero. In caso di esito pari delle deliberazioni, il voto del Presidente Nazionale vale doppio.
7. La Direzione Nazionale:
 - a) detta le linee di indirizzo per la politica associativa e, per quanto di competenza, sindacale, sanitaria e previdenziale e le direttive per tutte le altre attività dell'Associazione, demandandone l'esecuzione agli altri competenti Organi centrali;
 - b) approva il conto consuntivo entro il 31 maggio di ogni anno;
 - c) approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
 - d) delibera con maggioranza dei 2/3 dei presenti, previa relazione del Segretario Nazionale Amministrativo, (i) l'entità della quota individuale degli iscritti a seconda della categoria di appartenenza e la porzione della suddetta quota di spettanza della Segreteria Nazionale Amministrativa, (ii) gli eventuali contributi supplementari a carico delle Regioni in rapporto a spese straordinarie ritenute assolutamente necessarie, (iii) l'entità e le modalità di riscossione e attribuzione delle quote degli iscritti di cui all'art. 4 comma 3;
 - e) delibera su quanto ad essa è esplicitamente demandato da altri organismi e sulle questioni amministrative all'interno dei capitoli di bilancio preventivo approvato;
 - f) autorizza il rilascio di garanzie che impegnino direttamente l'Associazione in favore di organismi ai quali essa partecipi ovvero nei quali abbia designato propri rappresentanti;
 - g) emana specifici Regolamenti Applicativi dello Statuto compreso quello relativo alla competenza di spese e rimborsi;
 - h) delibera la nomina e la revoca del Direttore del giornale, degli iscritti per i quali viene richiesto il Distacco Sindacale, dei Responsabili dei Dipartimenti/Commissioni, su proposta dell'Ufficio di Presidenza;
 - i) delibera la partecipazione e la costituzione degli organismi di cui all'art. 3 comma 2, compresa la nomina dei Rappresentanti CIMO nei confronti dei quali esercita attività di vigilanza e controllo, fornendo preventivamente le indicazioni del caso relative a tutti gli atti che costituiscono straordinaria amministrazione;
 - j) stimola il confronto e la discussione su argomenti, anche se di genesi regionale, che abbiano rilievo nazionale e per i quali è necessaria l'armonizzazione delle opinioni e l'espressione di sintesi della posizione dell'Associazione, adottando in proposito le necessarie deliberazioni;
 - k) di concerto con l'Ufficio di Presidenza, affida ai Responsabili dei Dipartimenti/Commissioni incarichi di indagine, approfondimento, analisi e proposta concernenti gli argomenti suddetti e ne valuta i risultati potendone deliberare in proposito;
 - l) svolge funzione di indirizzo, coordinamento e relativo controllo sull'attività degli Organi periferici e dei Settori Specifici;
 - m) può convocare Congressi aperti a tutti gli iscritti per dibattere ed esaminare problemi di interesse generale;
 - n) approva lo Statuto dell'Associazione e le sue eventuali modifiche;
 - o) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

8. Alle riunioni della Direzione Nazionale possono partecipare, senza diritto di voto, esperti e consulenti indicati dalla stessa o dal Presidente Nazionale.

Art. 15

Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente Nazionale che lo presiede, dal Vice Presidente Nazionale Vicario, da due Vice Presidenti Nazionali, dal Segretario Nazionale Organizzativo, dal Segretario Nazionale Amministrativo. E' convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 3 dei suoi componenti. Alle sue riunioni partecipano, su invito, i Responsabili di Dipartimenti/Commissioni.
2. L'Ufficio di Presidenza:
 - a) provvede alla ordinaria amministrazione dell'Associazione, assumendo decisioni indispensabili per il funzionamento e la gestione centrale della medesima;
 - b) costituisce l'espressione ufficiale dell'Associazione nei confronti dei suoi interlocutori politici, amministrativi e sindacali a livello centrale, provvedendo, su indicazione o ratifica della Direzione Nazionale, ad assumere iniziative, sottoscrivere documenti, partecipare a manifestazioni o forme pubbliche di presenza;
 - c) propone alla Direzione Nazionale la nomina e la revoca di Responsabili di altrettanti Dipartimenti/Commissioni tra cui almeno Contratto, Statuto, Centro Studi, Comunicazione, Formazione;
 - d) propone la nomina e la revoca del Direttore del giornale nonché degli iscritti per i quali viene richiesto il distacco sindacale;
 - e) dà esecuzione alle decisioni della Direzione Nazionale.
3. In caso di parità di voto all'interno dell'organo, il voto del Presidente vale doppio.

Art. 16

Segretario Nazionale Organizzativo

1. Il Segretario Nazionale Organizzativo assicura il sistematico raccordo di natura organizzativa con le articolazioni periferiche dell'Associazione, supportandolo nei modi e con i mezzi necessari; ha il compito di curare le varie attività logistico-organizzative e di propaganda a livello nazionale, di provvedere al collegamento funzionale degli Organi Centrali e di attivare ogni iniziativa atta al coordinamento operativo dell'Associazione; vigila - sotto quell'aspetto - sul rispetto delle norme statutarie; svolge tutti i compiti di Segreteria anche relativi al funzionamento degli organi centrali; ratifica le nomine degli Organi delle Regioni e dei Consiglieri Nazionali; ha in consegna e tiene aggiornato l'elenco degli iscritti all'Associazione.
2. E' responsabile della redazione in forma sommaria dei verbali delle sedute degli organi centrali, che devono essere controfirmati da chi presiede l'Organo collegiale ed essere approvati nella seduta successiva dell'Organo medesimo. In caso di assenza od impedimento del Segretario Nazionale Organizzativo, la redazione e la sottoscrizione del verbale viene affidata ad altro componente dell'Organo collegiale interessato.

3. Provvede, in collaborazione con il Segretario Nazionale Amministrativo, a determinare entro il 31 marzo di ogni anno, i voti esprimibili nella Direzione Nazionale, nel Congresso e negli Organi periferici dell'Associazione, sulla base delle previsioni regolamentari e a comunicarlo ai Segretari Regionali.
4. Tutte le comunicazioni ai quadri dirigenti, agli iscritti e a terzi, salvo casi eccezionali ed escluse quelle di carattere amministrativo connesse a movimenti finanziari, vengono inoltrate attraverso il Segretario Nazionale Organizzativo al fine di centralizzare e uniformare metodi e mezzi di informazione e comunicazione.

Art. 17

Segretario Nazionale Amministrativo

1. Il Segretario Nazionale Amministrativo è responsabile diretto della corretta gestione amministrativa e contabile dei fondi nazionali; può effettuare operazioni presso gli istituti di credito e, previa deliberazione della Direzione Nazionale, presso gli intermediari finanziari; può, su autorizzazione della Direzione Nazionale, richiedere eventuali affidamenti bancari; può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi; cura e gestisce i rapporti di lavoro con il personale dipendente; predispone e sottopone all'approvazione della Direzione Nazionale il conto consuntivo per l'esercizio precedente e il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, che si aprono al 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; provvede a tenere aggiornato l'inventario dei beni nazionali dell'Associazione, compresi quelli concessi in comodato alle strutture periferiche.
2. Il Segretario Nazionale Amministrativo intrattiene i necessari rapporti con i responsabili amministrativi periferici e sollecita e cura l'esazione diretta o indiretta delle quote.

Art. 18

Quota Associativa

1. La quota associativa, deliberata dalla Direzione Nazionale per ciascuna categoria di iscritti, è individuale e di regola deve essere versata all'Associazione dai singoli iscritti tramite delega rilasciata all'Ente da cui dipendono ai sensi delle norme legislative e contrattuali vigenti. Negli altri casi viene versata secondo le disposizioni della Direzione Nazionale.
2. La quota associativa degli iscritti di norma viene riscossa dalle Regioni in nome e per conto della Associazione.
3. In ogni caso la porzione delle suddette quote di spettanza della Segreteria Nazionale Amministrativa deve concretamente pervenire alla stessa con cadenza trimestrale. In caso di ritardo ingiustificato superiore ad un mese, le quote dovute sono maggiorate di interessi convenzionali pari al prime rate in vigore al momento della scadenza del versamento.
4. Ai fini della rappresentatività, la quota di spettanza di ciascuna categoria va ragguagliata a quella che compete al dirigente medico dipendente in servizio.
5. Ai fini di cui all'art.6 comma 1, la quota sindacale corrisponde a quella prevista e stabilita dalla Direzione Nazionale.

Art. 19

Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti.
2. Il Collegio effettua il riscontro contabile dei bilanci nazionali e dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione e riferisce alla Direzione Nazionale in occasione dell'approvazione del conto consuntivo.
3. I Revisori dei Conti partecipano, con funzione consultiva e senza diritto di voto, alle riunioni della Direzione Nazionale nelle quali si discuta di bilancio o di impegni straordinari di spesa.

Art. 20

Collegio Nazionale dei Probiviri - Disciplina

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, che siede presso la Sede legale dell'Associazione, è costituito da tre membri effettivi, tra cui il Presidente e due supplenti.
2. Costituiscono oggetto di sanzione disciplinare:
 - a) fatti di indegnità morale, di violazione della deontologia professionale e di violazione delle norme statutarie;
 - b) condotte incompatibili con le finalità della Associazione e con le direttive stabilite dagli Organi statutari.
3. Le sanzioni disciplinari applicabili, a seconda della gravità dei fatti addebitati, sono:
 - a) la censura;
 - b) la sospensione dall'esercizio dei diritti associativi e/o dalla carica ricoperta, da un minimo di mesi uno ad un massimo di anni due;
 - c) l'espulsione.
4. Le sanzioni sono decise dal Collegio Nazionale dei Probiviri, previa formale contestazione degli addebiti da parte del Segretario Nazionale Organizzativo e la concessione di un termine a difesa non inferiore a giorni venti.
5. Contro le decisioni del Collegio che comminano sanzioni è ammesso ricorso, con atto motivato da inviare entro trenta giorni dal pervenimento della comunicazione della sanzione irrogata, alla Direzione Nazionale, in composizione limitata a cinque componenti sorteggiati tra i membri della stessa.
6. Tanto il Collegio quanto la Direzione decidono senza particolari formalità di procedura, sentito l'interessato, ove lo richieda. In caso di ricorso sono acquisiti gli atti istruttori e del giudizio di primo grado e disposta, in caso di necessità, ulteriore istruttoria.
7. Le decisioni, congruamente motivate, vanno depositate entro sessanta giorni.
8. Il Collegio Nazionale dei Probiviri decide altresì quale arbitro amichevole compositore nelle controversie tra associati e tra associati e l'Associazione.
9. Il Collegio Nazionale dei Probiviri verifica, se richiesto, la compatibilità dei Regolamenti di cui agli art. 7 comma 5 e 9 comma 3 rispetto alla coerenza dei medesimi con l'impostazione strutturale dell'Associazione e le prerogative di ogni sua singola struttura. Ove rilevi ipotesi di incompatibilità le segnala all'organo che ha redatto il Regolamento invitandolo, entro un termine congruo, ad adottare le opportune modifiche.

Art. 21
Modifiche statutarie

1. Eventuali proposte di modifica dello Statuto, accompagnate da una motivata relazione da parte dell'Organo istruttorio competente, vanno formalizzate esclusivamente alla Direzione Nazionale dal Presidente Nazionale o da membri del Congresso che raggiungano almeno un quinto degli aventi diritto.
2. Tali proposte devono essere poste all'ordine del giorno della Direzione Nazionale, appositamente convocata con preavviso di almeno un mese, entro centottanta giorni dalla data di pervenimento delle proposte stesse alla Direzione Nazionale.
3. Copia delle proposte di modifica deve essere inoltrata con dettagliata relazione esplicativa ad ogni membro della Direzione Nazionale contestualmente alla convocazione della stessa.
4. Qualora CIMO revochi l'adesione alla Federazione CIMO-FESMED, trova applicazione il testo statutario approvato dall'Assemblea Nazionale del 12/12/2015, ferma restando, invece, l'attuale previsione dell'art. 13 comma 1 e 14 comma 2.

Art. 22
Norma di rinvio

1. Per quanto non contemplato nello Statuto e nei Regolamenti derivati, si fa riferimento alle norme di legge in materia.

NORME TRANSITORIE

1. Gli Organi periferici in carica sono prorogati di diritto fino alla celebrazione del Congresso Nazionale nell'anno 2021, esaurita la quale entra in vigore il presente Statuto.
2. Il Congresso Nazionale dell'anno 2021 elegge i titolari delle cariche di cui all'art. 13 comma 1 quali individuati secondo questa modifica statutaria.
3. Gli Organi dell'Associazione non più contemplati in questa modifica statutaria cessano con la celebrazione del Congresso Nazionale nell'anno 2021. Gli attuali Organi periferici dell'Associazione restano in carica fino alla elezione degli Organi periferici secondo le previsioni di questa modifica statutaria: l'elezione avviene esaurito il Congresso ed entro la fine dell'anno 2021. Gli Organi periferici così eletti restano in carica fino alla scadenza del quadriennio di cui all'art. 6 comma 2 che decorre dalla data di approvazione di questa modifica statutaria da parte della Direzione Nazionale.
4. Fino alla rilevazione delle deleghe da parte di ARAN riconoscenti la "Federazione CIMO-FESMED" e fino alla sottoscrizione del CCNL 2019-2021, resta ferma la composizione delle delegazioni trattanti CIMO nelle singole aziende, salva la modifica dei componenti per sopravvenuta causa di forza maggiore. In tal caso, la designazione del diverso componente spetta al segretario regionale CIMO sentito il segretario di sezione CIMO fino a che non sia insediato il segretario di sezione federale e il consiglio regionale federale. Ciò verificatosi, la modifica dei componenti spetta al Presidente della Federazione regionale, sentito il segretario CIMO-FESMED della sezione, se appartenente al dipartimento CIMO o, in caso contrario, il vicesegretario CIMO-FESMED.
5. La rappresentanza processuale resta inalterata nel testo statutario vigente fino alla celebrazione del Congresso Nazionale nell'anno 2021; successivamente, si applica l'art. 8 comma 5 di questa modifica statutaria.